

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1354

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa delle senatrici CARLONI, BOCCIA Maria Luisa, NEGRI,
SOLIANI e DONATI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 2007

Disposizioni per la promozione della cultura delle pari
opportunità e delle attività culturali promosse dalle donne

ONOREVOLI SENATORI. - Quella delle istituzioni, dei centri, delle associazioni e delle fondazioni culturali, che svolgono la loro attività nell'ambito della cultura prodotta da donne, è una realtà in straordinaria crescita.

Come è noto, queste istituzioni, centri, associazioni e fondazioni culturali stanno da tempo riportando alla luce una parte consistente, ancorché poco conosciuta, della produzione culturale del nostro Paese e non solo.

La nostra Costituzione stabilisce, tra i suoi principi fondamentali, il rispetto della diversità e quindi la massima partecipazione alla vita culturale e sociale della pluralità dei soggetti, e di conseguenza la messa in valore dei temi e dei linguaggi più eterogenei. Non si può più quindi non tenere conto del tema delle differenze di genere e di come tale opzione debba comportare politiche pubbliche attive di finanziamenti in grado di valorizzare il più possibile ambiti culturali, tra i quali quello specifico delle donne.

La programmazione dei finanziamenti per le attività culturali, è stata, fino a prova contraria, il metodo più efficace per ottimizzare interventi finanziari e di sostegno pubblici, specie in questa fase di contrazione delle spese per la cultura.

Tuttavia, fino ad oggi, il finanziamento e il sostegno di iniziative, centri, associazioni

e fondazioni e istituzioni culturali che valorizzano il mondo culturale delle donne, non sono rientrati nei canali ordinari e hanno trovato, piuttosto, sporadiche espressioni in interventi *una tantum* originati da azioni dei singoli Dicasteri (segnaliamo, tra gli altri, l'iniziativa «Novecento Donna» organizzata nel 2000).

La mancanza di un ufficiale riconoscimento delle politiche culturali femminili (riconoscimento auspicato peraltro anche a livello comunitario) e la conseguente posizione residuale che è stata loro riservata, hanno escluso i centri, le associazioni, le istituzioni, le fondazioni che si occupano di cultura e storia delle donne, dalle grandi reti di finanziamento e quindi anche dai maggiori circuiti di diffusione e di valorizzazione culturale.

È diventato, dunque, urgente ed indifferibile predisporre un insieme di strumenti in grado di valorizzare le esperienze singole e di reti di centri, associazioni e fondazioni e istituire quindi, nel contesto dei finanziamenti per le attività culturali, un apposito fondo finalizzato al durevole finanziamento di associazioni, fondazioni, istituzioni culturali o iniziative dedicate alla storia e alla produzione culturale delle donne.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In attuazione degli articoli 3, 9 e 33 della Costituzione, al fine di promuovere la pluralità dei linguaggi e delle culture, nell'ottica delle pari opportunità tra donne e uomini e del riconoscimento delle differenze di genere, la presente legge detta principi fondamentali e disposizioni per l'incentivazione e il sostegno delle iniziative e delle attività culturali concernenti le donne o da loro promosse.

2. Ai fini di cui al comma 1, una quota dei contributi ordinari concessi dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali territoriali ad istituzioni culturali è riservata a istituzioni culturali femminili o ad attività culturali concernenti le donne, esercitate o promosse anche da altre istituzioni culturali nell'ottica delle pari opportunità tra donne e uomini e del riconoscimento delle differenze di genere.

3. Ai fini della presente legge, si intendono per:

a) «istituzioni culturali femminili», le istituzioni, i centri, le associazioni e le fondazioni culturali, dotati di personalità giuridica, che, in modo esclusivo o prevalente, sono costituiti o sono stati fondati da donne ed esercitano la propria attività nei seguenti ambiti culturali:

1) diffusione e sostegno delle produzioni culturali femminili;

2) promozione e sviluppo della creatività culturale femminile;

3) ricerca e documentazione sulle produzioni culturali femminili;

4) divulgazione della cultura prodotta dalle donne;

5) informazione sulla storia e sulla cultura delle donne;

b) «attività culturali concernenti le donne», le iniziative e le attività che rientrano nelle seguenti tipologie:

1) iniziative di carattere scientifico, documentale e informativo relative alla memoria delle donne e alla storia e alla cultura del mondo femminile;

2) forme di espressione artistica ispirata, dedicata e finalizzata a rappresentare lo specifico femminile;

3) iniziative di carattere promozionale, espositivo o museale volte a rappresentare il mondo delle donne.

Art. 2.

1. La quota di contributi riservata di cui all'articolo 1, comma 2, è determinata nella misura del 20 per cento e si applica, a decorrere dall'anno 2007, ai contributi previsti per le istituzioni culturali di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534. I contributi riservati alle istituzioni culturali femminili o alle attività culturali concernenti le donne ai sensi del presente comma sono destinati, per almeno il 40 per cento, ad istituzioni culturali operanti nei territori delle regioni dell'Italia meridionale e insulare o ad attività realizzate nei medesimi territori.

2. I contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, determinati ai sensi dell'articolo 1, comma 43 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono aumentati di 2.200.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, con riserva della predetta cifra alle finalità di cui alla presente legge.

3. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, anche con riferimento alla determinazione dei requisiti e delle procedure per accedere ai contributi riservati, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3.

Art. 3.

1. Le regioni e gli enti locali territoriali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui all'articolo 1 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determinando la quota di contributi riservata alle istituzioni culturali femminili o a iniziative e attività culturali concernenti le donne in misura non inferiore al 5 per cento.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, pari a 2.200.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

